



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato  
la seguente

**N.3588/08**

**Reg.Dec.**

**N. 7307 Reg.Ric.**

**ANNO 2003**

**DECISIONE**

sul ricorso in appello n. 7307 del 2003 proposto:

- dal sig. ---, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Salerni ed Arturo Salerni ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, alla via Carso, 23;

contro

- la Questura della provincia di Catanzaro, in persona del Questore, *p.t.*, non costituita;

- il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Prima Sezione, n. 3038/2002, depositata in data 26 novembre 2002, con cui è stato respinto il ricorso presentato dal sig. --- avverso il decreto in data 7 agosto 2002 con cui il Questore di Catanzaro aveva respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dall'interessato;

visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio della parte appellata;

viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive difese;

visti gli atti tutti della causa;

alla pubblica udienza del giorno 15 aprile 2008, relatore il Consigliere Claudio Contessa, uditi l'Avvocato Arturo Salerni per l'Appellante e l'Avvocato dello Stato dello Stato Giannuzzi per il Ministero dell'Interno

ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

### **FATTO**

1. Il sig. --- Mohammed, cittadino marocchino, riferisce di avere fatto ingresso in Italia nel 1997, all'età di quattordici anni, munito di regolare visto di ingresso per motivi di ricongiungimento familiare.

Riferisce, altresì, di avere successivamente costituito una ditta individuale e di avere acquisito una licenza per il commercio su aree pubbliche.

Nel corso del 2002, il sig. --- proponeva alla Questura di Catanzaro istanza di rinnovo del proprio permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.

Tuttavia, con il provvedimento in data 7 agosto 2002 (fatto oggetto dell'impugnativa in primo grado) la Questura respingeva l'istanza.

Dalla parte motiva del provvedimento emerge che esso sia stato adottato in quanto l'appellante era stato denunciato per possesso abusivo di CD musicali contraffatti e che tale circostanza facesse desumere che i redditi dell'Appellante derivassero "*almeno in parte, da fonti illecite*".

Il provvedimento in questione veniva impugnato dal sig. --- dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria il quale, con la

sentenza appellata, respingeva il ricorso.

Nell'occasione, il Tribunale adito riteneva la manifesta infondatezza dell'impugnativa, atteso che *“il ricorrente è stato trovato in possesso di merce sprovvista del timbro SIAE e che correttamente dunque la Questura ha dubitato delle fonti di sostentamento dello stesso, stante che il diniego può ben essere disposto dall'autorità di polizia allorquando accerti, nei limiti dei suoi poteri e senza che sia necessario attendere una sentenza penale di condanna penale irrevocabile, che lo straniero non abbia provato la piena liceità delle sue fonti di sostentamento, unitamente al fatto di avere posto in essere una condotta penalmente rilevante, (Consiglio di Stato, sez. IV, 10.2.2000, n. 714) e che non sussiste alcuna violazione del diritto di difesa, posto che ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 lo straniero sottoposto a procedimento penale è autorizzato a rientrare in Italia per l'esercizio del diritto di difesa”*.

La sentenza in questione veniva impugnata in sede di appello dal sig. ---, il quale ne chiedeva l'integrale riforma, articolando due motivi di doglianza (1) *Erronea e falsa applicazione dell'art. 5 del d.lgs. 286/98 e dell'art. 13 del d.P.R. 394/99. Carezza di motivazione;* 2) *Erronea e falsa applicazione dell'art. 5, comma 5 e dell'art. 30, comma 1 lett. a) e lett. c) del d.lgs. 286/98*).

Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Interno, il quale concludeva per la reiezione del ricorso in quanto infondato.

Con ordinanza n. 4741/03 (resa all'esito della camera di consiglio del 4 novembre 2003), questa Sezione accoglieva l'istanza di sospensione degli effetti della sentenza gravata.

Nell'occasione, la Sezione osservava per un verso che dalla documentazione in atti non emergesse l'illiceità di *tutti* i mezzi di sussistenza (avendo il cittadino straniero documentato anche lo svolgimento di attività lavorativa regolare) e per altro verso che il provvedimento impugnato in primo grado non desse conto del giudizio di pericolosità sociale che necessariamente avrebbe dovuto precedere l'emanazione dello stesso.

All'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2008 i procuratori delle Parti costituite rassegnavano le proprie conclusioni ed il ricorso veniva trattenuto in decisione.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria con cui è stato respinto il ricorso presentato dal sig. --- avverso il decreto in data 7 agosto 2002 con cui il Questore di Catanzaro ha respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dall'interessato.

2. Il ricorso è meritevole di accoglimento.

2.1. Con il primo motivo, il sig. --- lamenta che la Questura di Catanzaro (con deduzione confermata dal Giudice di prime cure) abbia erroneamente ritenuto che costituisse idonea ragione onde negare il rinnovo del permesso di soggiorno la circostanza per cui i redditi dell'Appellante risultassero tratti "*almeno in parte da fonti illecite*".

Al riguardo, l'Appellante osserva che non ogni fatto penalmente rilevante ascrivibile al cittadino extracomunitario costituisca motivo sufficiente per negare il rinnovo del permesso (comma 5 dell'art. 5, d.lgs. 25

luglio 1998, n. 286), ma soltanto quei fatti di rilevanza penale i quali, palesando che il cittadino straniero rappresenta una *minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato*, ne avrebbero precluso l'ingresso sul territorio dello Stato (comma 3 dell'art. 4, d.lgs. 286, cit.).

Al riguardo, l'Appellante soggiunge che la sola deduzione del Questore secondo cui i suoi redditi provenissero in parte da fonte illecita non risultasse *ex se* sufficiente ad iscrivere il cittadino straniero nella categoria delle *persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità* (art. 1 della l. 27 dicembre 1956, n. 1423), per le quali il Testo unico sull'immigrazione prevede l'espulsione in via amministrativa ed il successivo divieto di fare ingresso nel territorio dello Stato (art. 4, comma 6 ed art. 13, comma 2, lettera c) del d.lgs. 286, cit.).

Il motivo è fondato e meritevole di accoglimento.

Al riguardo, il Collegio osserva che, se per un verso è vero che ai fini della tutela dell'ordine pubblico, l'Autorità di Polizia gode di ampia discrezionalità nel valutare i presupposti di pericolosità e di inaffidabilità per la sicurezza pubblica (presupposti i quali da soli ed anche indipendentemente dall'esistenza di una condanna penale, possono essere posti a fondamento del provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero – Cons. Stato, Sez. VI, sent. 13 giugno 2007, n. 3184 -), per altro verso l'espressa valutazione in ordine al requisito della pericolosità sociale del cittadino straniero rappresenta requisito indefettibile al fine dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 dell'art. 4 e di cui al comma 5 dell'art. 5, d.lgs. 286, cit. in materia di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.

Ed infatti, se da un lato è vero che, ai fini dell'adozione del decreto questorile di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno di uno straniero, il giudizio di pericolosità sociale non postula necessariamente l'esistenza di una sentenza irrevocabile di condanna, essendo sufficienti una serie di circostanze atte a deporre nel senso della sussistenza di tale pericolosità (Cons. Stato, Sez. VI, sent. 25 settembre 2006, n. 5597), dall'altro è innegabile che la determinazione ostativa alla permanenza nel territorio dello Stato di uno straniero presupponga pur sempre la considerazione della circostanza che l'interessato *«sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato»* ai sensi dell'art. 4 comma 3 ultimo periodo, T.U. n. 286 del 1998, nel testo anteriore alla novella del 2002.

E altresì innegabile che una siffatta considerazione debba, a propria volta, essere sostenuta da idonea motivazione in relazione, da un lato, agli specifici fatti addebitati al cittadino straniero e dall'altro alla condotta dello stesso al momento della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno: motivazione che deve riguardare in modo specifico la pericolosità del soggetto e l'idoneità del suo trattenimento in Italia a minare l'ordine pubblico e le condizioni di sicurezza dello Stato (Cons. Stato, Sez. VI, sent. 21 settembre 2006, n. 5563).

Riconducendo i principi dinanzi richiamati alle peculiarità del caso di specie, il Collegio osserva che il provvedimento impugnato in prime cure non contenesse alcuna specifica valutazione in ordine alla pericolosità sociale del sig. --- in relazione ai fatti di rilevanza penale a lui contestati (per altro, senza che fosse intervenuta alcuna sentenza penale di condanna).

Al contrario, il provvedimento in questione si limitava a fondare il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno sulla mera sussistenza di elementi atti a deporre nel senso che i proventi del cittadino extracomunitario in questione derivassero “*almeno in parte, da fonti illecite*”.

Al riguardo si osserva in primo luogo come la circostanza da ultimo richiamata, quand’anche ritenuta pienamente sussistente, non giustificasse *ex se* (in base ad una sorta di sillogismo apodittico) un giudizio di pericolosità sociale a carico del soggetto che tale tipologia di redditi avesse dedotto.

In secondo luogo si osserva che, se è pacifico che fra gli elementi che l’interessato deve attestare al fine di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno vi è la prova della disponibilità di “*un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi*” nel territorio dello Stato (comma 2 dell’art. 13, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394), è pur vero che la disposizione in questione non possa essere letta in modo da determinare l’automatica esclusione della possibilità di ottenere il rinnovo del permesso a carico di coloro i quali, pur potendo dimostrare il possesso di redditi sufficienti e di origine lecita, abbiano tuttavia tratto una parte (se del caso, minore) dei propri introiti da fonte non lecita.

Una siffatta interpretazione della norma da ultimo richiamata, oltre a non rientrare fra i significati desumibili dal significato proprio della *litera legis* (art. 12, disp. prel. cod. civ.), sortirebbe l’effetto di connotare la disposizione di un carattere parasanzionatorio, non compatibile con la

relativa *ratio legis*.

L'applicazione dei principi in questione al caso devoluto al Collegio comporta che l'Amministrazione appellata non avrebbe potuto legittimamente (ed ai sensi del richiamato art. 13, d.P.R. 394 del 1999) negare il rinnovo del permesso di soggiorno sulla base della mera circostanza per cui i redditi del richiedente derivassero "*almeno in parte da fonti illecite*".

Al contrario, una siffatta determinazione avrebbe potuto essere adottata solo laddove si fosse provato in concreto che i redditi derivanti da fonte lecita non risultassero *ex se* sufficienti al sostentamento e del richiedente e dei suoi familiari sul territorio nazionale.

E' del tutto evidente che ciò non determini l'irrilevanza *quoad jus* del fatto di aver tratto taluni guadagni da attività illecite; tuttavia la circostanza in questione deve essere ricondotta, ai fini delle valutazioni relative all'eventuale diniego di rinnovo del permesso di soggiorno di cui agli artt. 4 e 5 del T.U., cit., al corretto parametro di giudizio costituito dalla dimostrata pericolosità sociale del soggetto richiedente (dimostrazione, questa, che per le ragioni dinanzi esposte non è stata fornita nel caso di specie).

In definitiva, il provvedimento impugnato in prime cure (e sostanzialmente ritenuto dal T.A.R. indenne dai vizi censurati) risulta illegittimo per non aver in alcun modo indicato le ragioni di fatto e di diritto in base alle quali la circostanza di aver tratto alcuni proventi da attività illecite avrebbe palesato la pericolosità sociale del cittadino extracomunitario.

2.2. L'accoglimento del motivo di doglianza fondato sull'erronea applicazione dell'art. 5, d.lgs. 286 del 1998 e dell'art. 13, d.P.R. 394 del 1999 ed il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati in primo grado esimono il Collegio dall'esaminare *funditus* l'ulteriore motivo di ricorso basato sull'erronea applicazione del comma 5 dell'art. 5 del medesimo d.lgs. 286 in relazione al comma 1, lettere *a*) e *c*) del medesimo decreto, per quanto concerne la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari.

3. Per le considerazioni che precedono il ricorso in appello deve essere accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, deve essere annullato il provvedimento impugnato in primo grado, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l'amministrazione potrà assumere valutando l'eventuale pericolosità sociale dell'appellante sulla base degli elementi effettivamente in suo possesso.

Sussistono nella specie giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

#### **P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe specificato, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla il provvedimento impugnato in primo grado, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il giorno 15 aprile 2008, dal Consiglio di Stato,  
in sede giurisdizionale - Sez. VI - nella Camera di Consiglio, con  
l'intervento dei Signori:

Giovanni Ruoppolo	Presidente
Carmine Volpe	Consigliere
Paolo Buonvino	Consigliere
Roberto Chieppa	Consigliere
Claudio Contessa	Consigliere, est.

**Presidente**

**GIOVANNI RUOPPOLO**

**Consigliere**

**CLAUDIO CONTESSA**

**Segretario**

**GIOVANNI CECI**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/07/2008  
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)  
Il Direttore della Sezione  
MARIA RITA OLIVA

CONSIGLIO DI STATO  
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addi.....copia conforme alla presente è stata trasmessa  
al Ministero.....  
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria